

Allegato "C" al D.A. n. 1320 del 27/04/2016

Modalità e termini per la presentazione della documentazione relativa al mantenimento dell'iscrizione nel registro generale regionale del volontariato, di cui all'art. 6 della L.r. n. 22/94.

Per una migliore armonia con i principi dello snellimento delle procedure amministrative, si ritiene di dover rimodulare la trasmissione della documentazione relativa al mantenimento da parte delle organizzazioni di volontariato, da annuale a biennale, lasciando immodificato, il termine del 30 aprile, entro il quale presentare la documentazione richiesta, ma rivestendo adesso il carattere della perentorietà.

Quanto sopra scaturisce dai seguenti motivi:

- Incremento del numero delle organizzazioni di volontariato che sono state iscritte nel Registro generale regionale del volontariato, nonostante a seguito delle verifiche annuali, molte di esse sono state cancellate dal registro, per la mancanza dei requisiti previsti dalla legge n. 266/91 e dalla l.r. n. 22/94;
- La verifica annuale, per la brevità dell'arco temporale in cui viene effettuata, comporta il protrarsi della conclusione del procedimento nell'anno successivo, producendo un incrociarsi di dati dell'anno di riferimento con quelli dell'anno successivo;

Le organizzazioni di volontariato, pertanto, ai fini del mantenimento dell'iscrizione nel suddetto Registro, dovranno trasmettere, per l'ultimo mantenimento a carattere annuale, la sottoelencata documentazione, relativa all'anno 2016, entro e non oltre il termine perentorio del 30 aprile dell'anno 2017.

Successivamente a tale anno, la documentazione per il mantenimento, qui sotto elencata, dovrà essere trasmessa con cadenza biennale, a partire dall'anno 2019, relativa al biennio 2017-2018, sempre entro e non oltre il termine perentorio del 30 aprile:

- 1) Permanenza dei requisiti di iscrizione;
- 2) Eventuali contributi ottenuti da parte di Enti ed Istituzioni pubbliche e private di cui all'art. 8, comma 4, L.r. n. 22/94;
- 3) Assolvimento degli obblighi assicurativi di cui all'art. 4 della L.r. n. 22/94;
- 4) verbali assembleari di approvazione dei bilanci consuntivi riferiti ai due anni oggetto di verifica;
- 5) Relazione sull'attività espletata nel biennio, con riferimento anche all'eventuale ricorso a personale esterno alla compagine sociale;
- 6) Eventuali variazioni intervenute sia nell'atto costitutivo e dello statuto, sia della sede legale e sociale che degli organi sociali, verificatesi nell'arco dei due anni.

La sopra elencata documentazione dovrà essere inoltrata al Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali – Servizio 3 – con un'unica autodichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, di cui si allega il relativo modello (Mod.1).

Eventuali modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, della sede legale e sociale ed in seno agli organi sociali, dovranno essere comunicati a questo Dipartimento, entro e non oltre 30 gg. dall'avvenuta modifica.

Il mancato assolvimento ai superiori adempimenti entro e non oltre il termine previsto dal presente decreto del 30 aprile, comporterà, previa diffida, la cancellazione dell'organizzazione dal Registro di volontariato di cui all'art. 6 della l.r. n. 22/94.

Il Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali, si riserva di effettuare controlli sulla documentazione prodotta con l'autodichiarazione.